

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali ([www.admin.ch/ch/i/as/](http://www.admin.ch/ch/i/as/)).

**Legge federale**  
**sull'attuazione dell'Accordo FATCA tra la Svizzera e gli**  
**Stati Uniti**  
**(Legge FATCA)**

*Disegno*

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>1</sup>;

in esecuzione dell'Accordo di cooperazione del 14 febbraio 2013<sup>2</sup> tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America per l'applicazione agevolata della normativa FATCA<sup>3</sup> (Accordo FATCA);

visto il messaggio del Consiglio federale del 10 aprile 2013<sup>4</sup>,

*decreta:*

## **Sezione 1: Disposizioni generali**

### **Art. 1**            Oggetto

La presente legge disciplina l'esecuzione dell'Accordo FATCA, in particolare:

- a. gli obblighi concernenti gli istituti finanziari svizzeri nei confronti dell'*Internal Revenue Service* (IRS) degli Stati Uniti d'America (USA);
- b. lo scambio d'informazioni tra l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e l'IRS;
- c. il prelevamento di un'imposta alla fonte;
- d. le pene previste per violazioni dell'Accordo FATCA e della presente legge.

### **Art. 2**            Diritto applicabile

<sup>1</sup> Gli obblighi degli istituti finanziari svizzeri nei confronti dell'IRS sono retti dal diritto statunitense applicabile, salvo espressa disposizione contraria dell'Accordo FATCA.

<sup>2</sup> Gli obblighi di diligenza degli istituti finanziari svizzeri sono retti dall'allegato I dell'Accordo FATCA. Gli obblighi di diligenza degli istituti finanziari che hanno scelto di applicare la procedura stabilita nelle pertinenti disposizioni d'esecuzione

1    **RS 101**

2    FF ...; RS ...

3    Foreign Account Tax Compliance Act

4    **FF 2013...**

del Dipartimento del Tesoro statunitense<sup>5</sup> sono retti da tali disposizioni d'esecuzione.

<sup>3</sup> Gli istituti finanziari svizzeri possono applicare le definizioni delle pertinenti disposizioni d'esecuzione del Dipartimento del Tesoro statunitense invece di quelle corrispondenti dell'Accordo FATCA. La loro applicazione, tuttavia, non deve pregiudicare lo scopo dell'Accordo FATCA.

### **Art. 3** Definizioni

<sup>1</sup> I termini impiegati nella presente legge, segnatamente i termini seguenti, sono da intendersi ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 1 dell'Accordo FATCA:

- a. istituto finanziario (n. 7);
- b. istituto finanziario svizzero (n. 13);
- c. istituto finanziario svizzero notificante (n. 15);
- d. istituto finanziario non partecipante (n. 17);
- e. importo estero soggetto a notifica (n. 8);
- f. nuovo conto (n. 19);
- g. conto statunitense (n. 20);
- h. accordo FFI (n. 23);
- i. soggetto statunitense (n. 26);
- j. TIN statunitense (n. 31).

<sup>2</sup> Se un istituto finanziario svizzero fa le scelte previste all'articolo 2 capoverso 2 o 3, i termini interessati da tali scelte e quelli utilizzati nella presente legge sono da intendersi ai sensi delle definizioni contenute nelle pertinenti disposizioni d'esecuzione del Dipartimento del Tesoro statunitense.

## **Sezione 2: Obblighi**

### **Art. 4** Obbligo di registrazione

<sup>1</sup> Gli istituti finanziari svizzeri sottostanno all'obbligo di iscriversi nel registro dell'IRS.

<sup>2</sup> Non sottostanno all'obbligo di registrazione gli istituti finanziari svizzeri:

- a. elencati nell'allegato II sezioni I e II lettera B dell'Accordo FATCA;
- b. considerati dal diritto statunitense applicabile come beneficiari effettivi esonerati o come istituti finanziari adempienti alla normativa FATCA che non sottostanno all'obbligo di registrazione.

<sup>5</sup> Le disposizioni d'esecuzione possono essere consultate all'indirizzo [www.irs.gov](http://www.irs.gov).

**Art. 5**                    Obblighi derivanti da un accordo FFI

<sup>1</sup> Gli istituti finanziari svizzeri iscritti nel registro dell'IRS devono adempiere per tutta la loro clientela gli obblighi derivanti da un accordo FFI come previsto all'articolo 3 paragrafo 1 lettera a dell'Accordo FATCA.

<sup>2</sup> Gli istituti finanziari svizzeri di cui all'allegato II sezione II lettera A.2 e sezione II lettera C dell'Accordo FATCA non sono tenuti ad adempiere tali obblighi in relazione ai conti da loro gestiti se è garantito che un altro istituto finanziario li rispetta.

<sup>3</sup> Gli istituti finanziari svizzeri elencati nell'allegato II sezione II lettera A.1 dell'Accordo FATCA, conformemente alle lettere f-h dell'allegato II sezione II lettera A.1, adempiono tali obblighi in relazione ai conti da loro gestiti detenuti da persone fisiche non residenti in Svizzera o imprese.

**Art. 6**                    Beneficiari effettivi esonerati, conti e prodotti esenti

Per i conti e i prodotti dei beneficiari effettivi esonerati di cui all'allegato II sezione I e i conti e prodotti esenti di cui all'allegato II sezione III dell'Accordo FATCA, gli obblighi si limitano a stabilire l'esclusione di questi conti o prodotti dal campo di applicazione della normativa FATCA.

**Art. 7**                    Obbligo d'identificazione

Gli istituti finanziari svizzeri notificanti devono identificare i conti USA da loro gestiti conformemente all'allegato I dell'Accordo FATCA.

**Art. 8**                    Prova di non essere un soggetto statunitense

<sup>1</sup> Se un istituto finanziario svizzero notificante chiede al titolare di un conto il consenso alla notifica dei dati sul conto di cui all'articolo 3 paragrafo 1 lettera b dell'Accordo FATCA, il titolare del conto può esigere da tale istituto una copia dei documenti che sono serviti per qualificarlo come soggetto statunitense.

<sup>2</sup> Se presenta le necessarie prove di cui all'allegato I sezione II lettera B.4 dell'Accordo FATCA, il titolare del conto può far valere di non essere un soggetto statunitense. Se le prove presentate lo confermano, l'istituto finanziario svizzero notificante lo annota nei documenti relativi al conto e ne informa il titolare del conto.

**Art. 9**                    Apertura di un nuovo conto o sottoscrizione di un nuovo impegno

<sup>1</sup> Un istituto finanziario svizzero notificante apre un nuovo conto statunitense soltanto se il titolare dà il consenso alla notifica all'IRS dei dati sul conto conformemente all'articolo 3 paragrafo 1 lettera c dell'Accordo FATCA. Chiude il conto se il titolare non gli comunica il codice fiscale (TIN) entro 90 giorni dall'apertura del conto.

<sup>2</sup> Se l'istituto finanziario svizzero notificante prevede di pagare un importo estero soggetto a obbligo di notifica a causa dell'apertura di un nuovo conto per un istituto finanziario non partecipante o a causa di un impegno nei confronti di un simile

istituto, esso non può aprire un conto o sottoscrivere un impegno prima di aver ottenuto da questo istituto il consenso alla notifica all'IRS.

#### **Art. 10**            Obbligo di notifica

<sup>1</sup> L'istituto finanziario svizzero notificante comunica annualmente all'IRS i seguenti dati relativi ai conti statunitensi:

- a. i dati concernenti il conto dei soggetti statunitensi che hanno dato il consenso alla notifica, conformemente alle pertinenti disposizioni d'esecuzione del Dipartimento del Tesoro statunitense;
- b. il numero e il valore complessivo di tutti i conti statunitensi per i quali i titolari non hanno dato il consenso alla notifica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

<sup>2</sup> Per gli anni 2015 e 2016, l'istituto finanziario svizzero notificante comunica all'IRS i seguenti dati relativi agli istituti finanziari non partecipanti, conformemente all'articolo 3 paragrafo 2 dell'Accordo FATCA:

- a. i dati concernenti il conto degli istituti finanziari non partecipanti che hanno dato il consenso, conformemente alle pertinenti disposizioni d'esecuzione del Dipartimento del Tesoro statunitense;
- b. il numero degli istituti finanziari non partecipanti che non hanno fornito una dichiarazione di consenso e ai quali durante l'anno sono stati pagati importi esteri soggetti a notifica, nonché il valore complessivo di tali pagamenti, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

### **Sezione 3: Scambio d'informazioni**

#### **Art. 11**            Domande raggruppate

L'AFC riceve le domande raggruppate che l'IRS presenta in base alle informazioni notificate di cui all'articolo 10 capoversi 1 lettera b o 2 lettera b.

#### **Art. 12**            Procedura

<sup>1</sup> Non appena riceve una domanda raggruppata, l'AFC comunica simultaneamente nel Foglio federale e sul suo sito Internet che:

- a. ha ricevuto una domanda raggruppata;
- b. per ogni conto interessato dalla domanda raggruppata verrà emanata una decisione finale;
- c. entro 20 giorni dalla data della comunicazione, i titolari del conto hanno la possibilità di presentare all'AFC la loro posizione in merito alla trasmissione prevista dei dati che li concernono.

<sup>2</sup> L'AFC, contemporaneamente, chiede all'istituto finanziario svizzero notificante di trasmetterle separatamente in formato elettronico entro 10 giorni:

- a. i dati soggetti a notifica;
- b. i documenti che permettono all'AFC di verificare se si tratta di un conto soggetto a notifica.

<sup>3</sup> La decisione finale e la procedura di ricorso sono rette dalle disposizioni dell'articolo 5 paragrafo 3 lettera b dell'Accordo FATCA.

#### **Art. 13** Trasmissione dei dati

<sup>1</sup> Quando la decisione finale è passata in giudicato oppure una decisione su ricorso la conferma interamente o autorizza la trasmissione dei dati, l'AFC trasmette all'IRS i dati richiesti concernenti il conto. Non trasmette i documenti che le permettono di verificare lo status di soggetto statunitense del titolare del conto e il beneficiario effettivo.

<sup>2</sup> L'AFC segnala all'IRS la limitazione d'utilizzo delle informazioni trasmesse e l'obbligo del segreto di cui all'articolo 26 della Convenzione del 2 ottobre 1996<sup>6</sup> tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito.

<sup>3</sup> L'AFC informa l'IRS del numero di casi in cui non è prestata l'assistenza amministrativa.

#### **Art. 14** Procedura in caso di averi non rivendicati

<sup>1</sup> Se il conto statunitense consiste in averi non rivendicati conformemente all'articolo 37l capoverso 4 della legge sulle banche dell'8 novembre 1934<sup>7</sup>, l'istituto finanziario svizzero notificante deve segnalarlo nei documenti che permettono all'AFC di verificare se il titolare del conto è un soggetto statunitense e il beneficiario effettivo.

<sup>2</sup> L'AFC in questo caso non emette alcuna decisione finale.

<sup>3</sup> L'AFC trasmette all'IRS i dati richiesti concernenti il conto entro otto mesi dalla ricezione della domanda.

<sup>4</sup> L'AFC informa l'IRS del numero di casi in cui non è prestata l'assistenza amministrativa.

#### **Art. 15** Diritto applicabile

Salvo disposizione contraria dell'Accordo FATCA o della presente legge, lo scambio d'informazioni è disciplinato dalla legge sull'assistenza amministrativa fiscale del 28 settembre 2012<sup>8</sup>.

<sup>6</sup> RS 0.672.933.61

<sup>7</sup> RS 952.0

<sup>8</sup> RS 672.5

## Sezione 4: Imposta alla fonte

### Art. 16 Prelevamento

<sup>1</sup> Se l'AFC non può trasmettere le informazioni sollecitate entro otto mesi dalla ricezione della domanda raggruppata, essa avvisa l'istituto finanziario svizzero notificante. L'AFC informa quanto prima l'istituto finanziario svizzero notificante della data di trasmissione delle informazioni.

<sup>2</sup> L'istituto finanziario svizzero notificante preleva l'imposta alla fonte sui proventi accreditati sul conto conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 dell'Accordo FATCA.

<sup>3</sup> L'istituto finanziario versa annualmente all'IRS le imposte alla fonte trattenute in un anno civile conformemente al diritto statunitense applicabile.

### Art. 17 Trasferimento

L'imposta alla fonte prelevata conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 dell'Accordo FATCA è a carico del titolare. Tale ammontare può essere addebitato sul conto.

## Sezione 5: Disposizioni penali

### Art. 18 Violazione degli obblighi

<sup>1</sup> È punito con la multa sino a 250 000 franchi chiunque, intenzionalmente, viola uno dei seguenti obblighi:

- a. l'obbligo di registrazione di cui all'articolo 4;
- b. gli obblighi dell'accordo FFI di cui all'articolo 5;
- c. gli obblighi d'identificazione di cui all'articolo 7;
- d. gli obblighi di notifica di cui agli articoli 8-10; oppure
- e. l'obbligo di prelevamento dell'imposta alla fonte di cui all'articolo 16.

<sup>2</sup> È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque agisce con negligenza.

<sup>3</sup> Se la multa applicabile non supera i 50 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974<sup>9</sup> sul diritto penale amministrativo (DPA) esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena, si può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare l'azienda al pagamento della multa.

### Art. 19 Omissione degli obblighi di documentazione

<sup>1</sup> È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente, omette di richiedere al titolare del conto statunitense il consenso alla notifica dei dati concer-

<sup>9</sup> SR 313.0

nenti il conto e la comunicazione del TIN statunitense oppure omette di richiedere all'istituto finanziario non partecipante il consenso alla notifica dei dati concernenti il conto.

<sup>2</sup> È punito con la multa sino a 10 000 franchi chiunque agisce con negligenza.

**Art. 20** Inosservanza di prescrizioni d'ordine

<sup>1</sup> È punito con la multa sino a 5000 franchi chiunque viola intenzionalmente:

- a. disposizioni d'esecuzione, nella misura in cui un atto legislativo dichiara punibile la violazione di tali norme; oppure
- b. contravviene a una decisione notificatagli sotto la comminatoria del presente articolo.

**Art. 21** Procedura e amministrazione interessata

<sup>1</sup> La DPA<sup>10</sup> si applica alle violazioni della presente legge.

<sup>2</sup> L'AFC è l'autorità di perseguimento e di giudizio.

**Art. 22** Rinuncia al procedimento penale

L'AFC può prescindere dal procedimento penale se il reato in questione è già perseguito da un'autorità statunitense o il perseguimento è delegato a una siffatta autorità.

## **Sezione 6: Disposizioni finali**

**Art. 23** Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

**Art. 24** Disposizioni transitorie concernenti gli obblighi di notifica per il 2015

<sup>1</sup> I dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettera a vengono comunicati la prima volta il 31 marzo 2015 per gli anni 2013 e 2014. Per il 2013 vanno comunicati il nome, l'indirizzo, il TIN statunitense e la situazione del conto al 31 dicembre 2013.

<sup>2</sup> I dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettera b vengono comunicati per la prima volta il 31 gennaio 2015 per gli anni 2013 e 2014.

**Art. 25** Entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Entra in vigore il 1° gennaio 2014 qualora il termine di referendum sia decorso infruttuosamente.

<sup>3</sup> In caso contrario, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.